

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 31

“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 9

1. All’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 (Norme sull’impresa olearia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Puglia favorisce, attraverso specifici corsi, la formazione e l’aggiornamento professionale dei mastri oleari.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I corsi sono destinati a coloro i quali esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2 e a coloro i quali, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono svolgere l’attività di mastro oleario. Coloro i quali dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di iscrizione al corso i compiti di cui all’articolo 2, comma 2, potranno beneficiare di crediti formativi.”;
 - c) al comma 3, dopo le parole: “relativi programmi”, sono inserite le seguenti: “, le modalità per il rilascio dell’attestato a seguito del superamento dell’esame finale del corso e l’attribuzione dei crediti formativi”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2014

1. All’articolo 4 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività formative di cui all’articolo 3 possono essere realizzate da consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative.”;
 - b) al comma 3, le parole: “di qualifica”, sono soppresse;
 - c) al comma 4, le parole: “tecnico-pratico”, sono soppresse

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004 , n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

MICHELE EMILIANO